



# COMUNE DI SAMOLACO

(Provincia di Sondrio)

Samolaco, 3 giugno 2010  
Prot. 3648/IV.5.1

Sede: Via Provinciale Trivulzia n.12 - 23027 Samolaco  
tel.0343-38003 / 48661 - fax.0343-38113

## AVVISO PUBBLICO

### OGGETTO: AVVISO ALLA CITTADINANZA PER SEGNALAZIONE MATERIALI IN CEMENTO-AMIANTO (ETERNIT)

#### CONSIDERATO CHE:

- l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati (art.192 del Decreto legislativo n.152/2006 – Testo unico ambiente);
- i rifiuti composti da eternit sono pericolosi per l'ambiente e per la salute delle persone e il loro abbandono indiscriminato nel territorio è un reato penale punibile anche con l'arresto;

#### VISTI:

- il Decreto Ministeriale 6/9/1994, emanato in applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge n. 257 del 27/3/1992 il quale prevede che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che venga messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio legato all'esposizione;
- la Legge Regionale 29/9/2003 n. 17, art. 8 che stabilisce tra l'altro che tutti i soggetti proprietari di edifici, impianti, luoghi e mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto debbano segnalare all'ASL competente per territorio tutte le strutture nelle quali sia stata accertata la presenza di detto materiale, compresi i manufatti in cemento-amianto (eternit);
- il Decreto legislativo n.257/2006 e il Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.) pubblicato in data 17.1.2006, ove in particolare si confermano i seguenti obblighi:
  1. compilare l'auto-notifica obbligatoria, tramite gli appositi moduli (NA1 – NA2) di cui all'allegato 4 del PRAL, della presenza di manufatti contenenti amianto;
  2. provvedere ad effettuare la valutazione delle condizioni dei materiali contenenti amianto attraverso la compilazione, da effettuarsi da parte di tecnici qualificati, di quanto previsto dalla DGR n. VII/1439 del 4/10/2000 e come dal Protocollo Operativo del 7.8.2006, procedendo contestualmente alla valutazione del risultato;
  3. restituire, debitamente compilati, i moduli suddetti alle sedi del comune e dell'A.S.L. di appartenenza;
- il Decreto legislativo n.152/2006 – Testo unico sull'Ambiente che:
  1. all'art.255 comma 1 prevede che chi abbandona o deposita rifiuti sul territorio comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 a 620 euro;
  2. all'art.255 comma 3 prevede che chiunque non ottemperi all'ordinanza del Sindaco che prescrive la rimozione di tali rifiuti è punito con la pena dell'arresto;
  3. all'art.256 comma 2 i titolari di imprese che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti sono punibili con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con la multa da €.2.600,00 ad €.26.000,00;

#### SI INVITA

all'osservanza di quanto predisposto nei suddetti riferimenti legislativi.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti nonché per il ritiro dei modelli per l'auto-notifica e per la valutazione del rischio è possibile rivolgersi al Comune e agli Uffici della A.S.L. competente nel territorio.

IL SINDACO  
Elena Ciapucci



arch.Isabella Flores-Ufficio Tecnico - via Provinciale Trivulzia n.12 -  
23027 Samolaco tel.0343-38003 int.24 - fax.0343-38113 e mail: [isabella.flores@provincia.so.it](mailto:isabella.flores@provincia.so.it)  
indirizzo web: [www.comune.samolaco.so.it](http://www.comune.samolaco.so.it)